



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Trapani

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari, ha pronunciato, all'esito della discussione celebrata mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1310 dell'anno 2022 cui è riunita la causa iscritta al n. 856 dell'anno 2023 R.G.

TRA

Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ivano Matteo Barbera e Patricia Maria Cristina Fischioni, ed elettivamente domiciliato in Castellammare del Golfo (Tp), nel Corso Garibaldi n. 184, giusta procura in atti,

ATTORE

Contro

Controparte_1 e **Matteo Barbera**, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Franchina ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Catania, nella Via Umberto n. 143, giusta procura in atti

E

Controparte_2 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Franchina ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Catania, nella Via Umberto n. 143, giusta procura in atti

CONVENUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel procedimento principale, con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* [...] ha proposto opposizione ex art. 2287 c.c. avverso la deliberazione (contenuta nell'atto notarile del 10.05.2022, n. 3299 rep., n. 2683 racc.) con cui è stata disposta la sua esclusione dalla società in accomandita semplice “ [...]

[...]

[...]

[...]

Parte_2 , della quale era socio accomandatario, chiedendone, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività ex art. 2287 c.c., e nel merito, l'annullamento, la revoca e/o la dichiarazione di nulla la stessa poiché illegittima.

Parte attrice – premesso di esser socio, unitamente agli odierni convenuti, di tre società, ovvero la *Controparte_3*

[...] , la “Commercio Grandi Superfici S.r.l.” e la “Emporio *Controparte_4* ”, nonché rappresentando l'esistenza di un contenzioso tra le stesse parti relativo al contratto preliminare di vendita del 13.01.2022 *inter partes* stipulato avente ad oggetto le quote delle dette società – ha proposto opposizione avverso la delibera sopra menzionata eccependo, in primo luogo, la nullità della notifica della stessa in quanto effettuata presso l'indirizzo pec riferibile alla *Parte_2* società di cui il *Pt_1* è socio accomandatario; ha, poi, dedotto la illegittimità della delibera impugnata non essendosi mai reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale, contestando i singoli addebiti mossi dagli altri soci addotti a sostegno della delibera di esclusione.

In particolare, con riguardo al motivo di esclusione relativo alla “*rappresentazione di flussi informativi sempre in via assolutamente parziaria, frammentaria, intempestiva ed incompleta e, comunque, da ultimo, pressoché assente, salvo l'invio di una situazione al 31.12.2021 dietro sollecitazione*”, l'attore ha dedotto l'insussistenza di un diritto del socio accomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale, avendo solo diritto ad ottenere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza, specificando di aver sempre garantito ciò ai soci accomandanti, oltre ad avere pure messo a disposizione tutta la documentazione a fronte della richiesta del *CP_1* [...]

Ha, poi, diffusamente argomentato in ordine alla mancanza di fondamento alcuno circa il motivo di esclusione correlato alla asserita “*esposizione ai terzi di informazioni non veritiere o, comunque, non chiare in ordine al capitale sociale*” e contestato fermamente l’“*utilizzo di beni sociali per fini personali*”; in particolare, in ordine a tale ultimo punto, ha precisato che la società in questione è titolare esclusivamente del locale destinato ad attività commerciale sito in Castellammare del

Golfo nella contrada Stazzone snc meglio descritto in citazione, ha dedotto come tale bene sia stato condotto in locazione dal 01/06/2009 sino al 14/02/2022 dalla C.G.S. S.r.l. la quale avrebbe sempre corrisposto alla CP_2 il relativo canone.

Parte_1 in merito all'asserita liquidazione di compensi di amministratore *“senza consenso degli altri soci ed in misura non conforme”*, ha dedotto la correttezza e trasparenza del proprio operato, affermando che alcuna delibera assembleare sarebbe necessaria per la liquidazione dei compensi dell'amministratore e precisando pure che il compenso percepito nel 2018 pari ad €13.219,00, comprende anche l'ammontare dovutogli per il 2017, circostanza questa conosciuta dagli odierni convenuti, rispetto alla quale gli stessi avevano fatto piena acquiescenza.

L'attore ha, infine, contestato gli ulteriori addebiti mossi con la delibera di esclusione impugnata - relativi alla *“totale assenza di trasparenza contabile”*, *“opacità nella distribuzione degli utili e disallineamento rispetto alle quote di pertinenza a vantaggio sempre dell'accomandatario”*, *“conflitto di interessi a favore di società dallo stesso partecipate con grave nocumento della società amministrata”* -sostenendone la genericità ed infondatezza nel merito.

Ha, dunque, chiesto al Tribunale *“In via preliminare ed in rito sospendere ex art. 2287 c.c., anche inaudita altera parte, la esecutività della delibera di esclusione per Notar Persona_1 del 10/05/2022 rep. 3699 , racc. 2638 dalla società Parte_2*

[...] in danno dell'attore Parte_1 ordinando al Conservatore del Registro delle imprese di Trapani di iscrivere il detto provvedimento di sospensione; Nel merito accertare l'illegittimità e dichiarare nulla, e/o annullare e/o revocare la delibera di esclusione per Notar Persona_1 del 10/05/2022 rep. 3699, racc. 2638 dalla società [...]

Parte_2 in danno dell'attore Parte_1 [...] ordinando al Conservatore del Registro delle imprese di Trapani di iscrivere la declaratoria di invalidità per nullità o annullamento”.

Con comparsa del 27.7.22 si sono costituiti in giudizio Controparte_1 e Barbera Matteo, i quali, diffusamente argomentando in ordine alla piena legittimità della delibera impugnata a fronte delle asserite condotte pregiudizievoli tenute da Parte_1 hanno chiesto l'integrale rigetto della domanda cautelare svolta

dall'attore (oltre alla declaratoria di nullità della clausola arbitrale prevista dall'art. 16 dell'atto costitutivo della società) e dell'opposizione spiegata ex art. 2287 c.c., il tutto col favore delle spese di lite e con condanna dell'attore ex art. 96 co. 3 c.p.c.

Con ordinanza resa nel sub procedimento 1310-1/22 è stata rigettata l'istanza cautelare volta alla sospensione degli effetti della delibera di esclusione del socio oggetto di opposizione, decisione pure confermata all'esito della fase di reclamo (definita con ordinanza collegiale del 16.2.23 nel giudizio n. 2313/22 RG).

Concessi i termini ex art. 183 co. 5 c.p.c. è stata, poi, disposta la riunione con il procedimento n. 856/2023 RG.

Con l'atto introduttivo del suddetto giudizio *Parte_1* ha chiesto di accertare, sulla scorta della delibera di esclusione già oggetto di opposizione, il proprio diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione ai sensi dell'art. 2289 c.c., con condanna della *Parte_2* *Controparte_2* [...] e di *Controparte_1* in solido al pagamento della somma di € 848.000,00, con interessi e rivalutazione decorsi sei mesi dallo scioglimento del rapporto sociale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2289 c.c..

Con comparsa del 17.11.23 si sono costituiti in giudizio i resistenti contestando la stima della quota operata dal *Pt_1* e sostenendo che la stessa ammonterebbe alla minor somma di € 385.892,00, calcolata sulla scorta di ctp (bastata su metodo di valutazione "misto" patrimoniale complesso con rettifica reddituale e capitalizzazione limitata del profitto), già decurtato l'importo di € 85.468,00 pari al valore del capitale sottoscritto ma mai versato dal ricorrente.

Falliti i tentativi di conciliazione (stante la mancata adesione alla proposta conciliativa da parte dell'attore, come da ultimo dichiarato nelle note d'udienza del 14.4.26) la causa è pervenuta all'udienza di discussione celebrata mediante scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.

1. Questioni preliminari

Va, preliminarmente, vagliata la questione inerente alla competenza del Tribunale sulle domande proposte con i giudizi riuniti.

Nella fattispecie non è stata sollevata da nessuna delle parti questione di competenza correlata alla clausola compromissoria prevista dall'art. 16 dello

Statuto, avendo solo parte convenuta evidenziato la nullità di siffatta clausola e, in ogni caso, affermato il ricorrere della competenza del Giudice ordinario sulla controversia per cui è causa in ragione dell'oggetto della stessa.

Orbene, poiché il socio escluso ha proposto l'opposizione ex art. 2287 co. 2 c.c. mediante introduzione di giudizio ordinario, cui non è seguita eccezione di incompetenza di parte convenuta fondata sulla clausola compromissoria già pattuita (rispetto alla quale ha, al contrario, manifestato la volontà di non volersi avvalere della stessa, ritenendola peraltro invalida), nella fattispecie non può non riconoscersi il ricorrere della competenza di questo Tribunale a decidere le cause riunite.

Va, infatti, condiviso l'indirizzo sposato da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui *“Il fondamento di qualsiasi arbitrato è da rinvenirsi nella libera scelta delle parti, la quale soltanto consente di derogare al precetto contenuto nell'art. 102 Cost., costituendo uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, co. 1, Cost., con la conseguente esclusione della possibilità d'individuare la fonte dell'arbitrato in una volontà autoritativa e la necessità di attribuire alla norma di cui all'art. 806 c.p.c. il carattere di principio generale, costituzionalmente garantito, dell'ordinamento. Se è la volontà delle parti a costituire l'unico fondamento della competenza degli arbitri, deve necessariamente riconoscersi che le parti, così come possono scegliere di sottoporre la controversia agli stessi anziché al giudice ordinario, possono anche optare per una decisione da parte di quest'ultimo, non solo espressamente, mediante un accordo uguale e contrario a quello raggiunto con il compromesso, ma anche tacitamente, attraverso l'adozione di condotte processuali convergenti verso l'esclusione della competenza arbitrale e, segnatamente, mediante l'introduzione del giudizio in via ordinaria, alla quale faccia riscontro la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato. Dal momento che il compromesso in arbitrato o la clausola compromissoria possono essere derogate dalle parti anche tacitamente, l'eccezione di arbitrato, in ragione della presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, deve intendersi quale eccezione di parte in senso stretto e come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice, essendo dunque subordinata la dichiarazione di incompetenza alla*

proposizione della relativa eccezione da parte del convenuto” (cfr. Trib. Milano, sent. n. rg. 51472/2021 del 29 gennaio 2024).

2. Sulla delibera opposta (R.G. 1310/2022)

Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 2287 cc avverso la delibera del 10.5.2022, approvata dai soci Barbera Matteo e *Controparte_1* con cui è stata decisa la sua esclusione dalla società *Controparte_3*

Parte_2

Va rilevato in diritto che, nel caso di gravi inadempimenti del socio di società di persone agli obblighi ad esso derivanti dal rapporto sociale, non trova applicazione la disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive (art. 1453 e segg. c.c.), bensì esclusivamente la speciale disciplina contenuta negli artt. 2286 e 2287 c.c., posto che la esclusione prevista da tali ultime norme comporta non già la risoluzione del contratto di società, bensì lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest’ultimo alla liquidazione in danaro del valore della quota ex art. 2289 c.c. (cfr. Cass. 12487/1995; cfr. anche con particolare riferimento alle s.a.s. Cass. 27504/2006 secondo cui: *“Alle società in accomandita semplice è applicabile la normativa dettata dagli artt. 2286 e 2287 c.c., la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze del socio, l’esclusione dello stesso è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel relativo numero il socio da escludere. Tale disposizione, infatti, non presenta profili di incompatibilità con la struttura particolare della società in accomandita semplice, neanche nella ipotesi in cui il socio da escludere sia l’unico accomandatario. Infatti, la presenza di due categorie di soci, e cioè gli accomandatari, che, in quanto illimitatamente responsabili possono assumerne l’amministrazione, e gli accomandanti, che tale amministrazione non possono assumere essendo la loro responsabilità limitata alla quota conferita, è pienamente conciliabile con i poteri di controllo di cui i soci accomandanti dispongono ed al cui espletamento è consona l’eventuale deliberazione di esclusione dell’accomandatario).*

Tanto premesso, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 2286 c.c., l’esclusione del socio *“può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Qualora l’inadempimento alle obbligazioni sociali da parte di un socio sia così grave da rendere impossibile la prosecuzione*

del rapporto, si determina la necessità di escludere il socio inadempiente dalla compagine sociale”.

Va, poi, ribadito quanto già espresso in sede cautelare, ovvero che la gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286, 1° comma, c. c., può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quando abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (cfr. Cass. 6200/1991). Inoltre, secondo il consolidato indirizzo della Corte di legittimità, nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, non solo la relativa revoca dalla carica, ma anche l'esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell'ente, potendo la violazione dei doveri del socio essere dedotta da comportamenti che minano l'*affectio societatis* sia in relazione ad atti di disposizione *uti socius* che da atti posti in essere nell'esercizio di funzioni gestorie o di controllo.

In particolare, è stato osservato che le irregolarità o illiceità commesse dall'amministratore possono determinare, oltre alla revoca del mandato, anche l'esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell'ente (cfr. Cass. 2736/1995), in quanto, indipendentemente dagli obblighi che incombono sull'amministratore-socio, vi è un obbligo fondamentale che deriva dalla sua qualità di socio, costituito dal dovere di non compiere atti che, per essere in contrasto con i fini della società, configurino insidia per la compagine sociale, con l'ovvia conseguenza che l'esclusione del socio accomandatario determina la cessazione automatica dalla carica di amministratore (cfr. *ex multis* Cass. 26059/2022: *“In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore”*).

Nella fattispecie per cui è causa la delibera d'esclusione di Parte_1 da socio della Controparte_2 è così motivata: *“il socio accomandatario Pt_1*

Pt_1 si è reso inadempiente delle obbligazioni derivanti dalla legge e dal contratto sociale e, in special modo, si è reso responsabile di atti in contrasto non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale; - che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono indicare violazioni afferenti alla sua qualità sia di accomandatario che a quella di socio, fermo restando che, una volta provate le condotte dannose per la società, poste in essere dal socio di una società personale, l'esclusione del medesimo dalla società per gravi inadempimenti al contratto sociale ben può derivare anche da condotte tipicamente gestorie e cioè: a) rappresentazione di flussi informativi sempre in via assolutamente parziaria, frammentaria, intempestiva ed incompleta e, comunque, da ultimo, pressoché assente, salvo l'invio di una situazione al 31.12.2021 dietro sollecitazione; b) esposizione ai terzi di informazioni non veritiere o, comunque, non chiare in ordine al capitale sociale; c) utilizzo di beni sociali per fini personali; d) liquidazione di compensi senza assenso degli altri soci e in misura non conforme e raddoppiata nel tempo; e) totale assenza di trasparenza contabile; f) opacità nella distribuzione degli utili e disallineamento rispetto alle quote di pertinenza a vantaggio sempre dell'accomandatario; g) condotte in conflitto di interessi a favore di società dallo stesso partecipate con grave nocumento della società amministrata”.

Orbene, venendo al merito dei motivi di opposizione articolati dall'odierno attore ritiene il Tribunale che nessun rilievo possano assumere nella odierna controversia le censure mosse rispetto alle modalità di comunicazione della delibera impugnata. Ed invero, ciò che unicamente rileva è che la comunicazione della delibera di esclusione venga effettuata con modalità che garantisca l'esercizio del diritto di difesa da parte del socio escluso, e quindi con modalità tali da far sì che questi possa esercitare la facoltà di proporre opposizione alla delibera innanzi al Tribunale. È di tutta evidenza che nel caso di specie la notifica della delibera *de qua* effettuata presso indirizzo pec riferibile alla società *Parte_2* ha garantito il raggiungimento dello scopo, portando a conoscenza l'atto il suo destinatario, il quale ha tempestivamente esercitato il suo diritto a proporre opposizione avverso la stessa delibera innanzi l'autorità giudiziaria, sicché alcuna

rilevanza assume la forma di comunicazione prescelta rispetto alla validità della delibera adottata.

Sgombrato il campo da tale motivo d'opposizione, deve procedersi all'accertamento della sussistenza o meno delle "gravi inadempienze" alle obbligazioni derivanti per il socio dalla legge o dal contratto sociale da parte del

Pt_1 poste alla base della delibera opposta.

Ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria documentale svolta taluni dei molti addebiti mossi all'attore – ed assunti alla base della delibera di esclusione - sono risultati fondati.

Detti addebiti costituiscono inadempienze gravi delle obbligazioni sociali, idonee a giustificare l'esclusione dell'attore dalla società, essendosi concretizzate in condotte contrastanti con le finalità ed interessi della società ed idonee a costruire insidia per la compagine sociale.

Parte convenuta ha, infatti, assolto al proprio onere probatorio dando dimostrazione, in primo luogo, del ricorrere di "*condotte in conflitto di interessi a favore di società dallo stesso partecipate con grave nocumento della società amministrata*".

Ed invero, come allegato dalle parti l'unico immobile di proprietà della società è stato concesso in locazione, dal 2009 al 2022, alla società C.G.S. srl - di cui

Parte_1 è legale rappresentante e di cui è socio anche il convenuto

Controparte_1 – società che lo ha a sua volta concesso in affitto, unitamente al ramo d'azienda, prima a Mio mercato S.r.l., poi a ^{Par} **CP_5** entrambe società facenti parte del **Parte_3**

Ora - premesso che, per come anche allegato dall'opponente, l'attività della [...] **CP_2** si è sostanziata unicamente nello sfruttamento economico dell'immobile in questione mediante locazione a terzi - gli opposti hanno allegato che durante tutta la durata del rapporto contrattuale i canoni di locazione sono stati riscossi sempre sulla base delle esigenze finanziarie della CGS srl (e delle altre società del **Pt_3** [...]), circostanza che può considerarsi pacifica in quanto non espressamente contestata dall'opponente (del tutto irrilevante apparendo il fatto che la suddetta società fosse anche partecipata in minima parte – 10%- dalla stessa **CP_2** e da uno dei suoi soci nella misura del 40%).

Risulta, infatti, in primo luogo, incontestato l'avvenuto abbuono di debiti gravanti sulla CGS s.r.l. (e prima ancora sulla Mio Mercato) con conseguente anomalia riscontrata nella assegnazione degli utili del 2019 che fiscalmente hanno scontato una perdita su crediti non detraibili.

Allo stesso modo, è pacifico tra le parti che società conduttrice non ha corrisposto alla **CP_2** il canone relativo all'anno 2021 per il complessivo ammontare di € 110.419,83, senza che a ciò seguisse alcuna "reazione" da parte del socio accomandatario.

Le modalità gestorie di siffatto rapporto contrattuale da parte del **Pt_1** non appaiono dirette alla tutela degli interessi economici della **CP_2** ma, piuttosto, focalizzate sulle esigenze della conduttrice, a discapito di quelle della società locatrice.

Va rilevato che, se è vero che da un punto di vista fiscale la mancata emissione della fattura è giustificata dal mancato incasso del relativo canone, allo stesso tempo, l'omessa fatturazione di tale ingente importo, potendo coincidere con l'omessa rilevazione del ricavo di competenza in bilancio (dovendo i proventi esser contabilizzati a prescindere dall'incasso), è idonea a falsare il risultato del bilancio stesso, esponendo la s.a.s. ad accertamenti fiscali e, quindi, rappresentando un potenziale danno per la società.

Ed invero, come già evidenziato dal collegio in fase cautelare, ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES), i canoni non riscossi sono considerati reddito tassabile finché non intervenga la convalida di sfratto o la risoluzione del contratto (cfr. sul punto Cass. 348/19; Cass. 33303/24). Ciò determina l'obbligo per il locatore di dichiarare i canoni non percepiti e per l'ammontare indicato in contratto; ne discende che il locatore ha l'onere, nell'interesse sociale, di attivarsi tempestivamente nei confronti dei conduttori morosi al fine di risolvere il contratto in modo da evitare il versamento delle relative imposte.

Nella specie, è incontestato che il **Pt_1** non si è in alcun modo attivato per ottenere la riscossione del canone annuo 2021 – del rilevante ammontare di € 110.419,83 – non dimostrando di aver adottato qualsivoglia iniziativa nell'interesse sociale (anche semplicemente mediante formalizzazione di un accordo per la riscossione del suddetto canone), essendosi limitato ad affermare di non aver emesso la relativa fattura per non far pagare l'IVA alla **CP_2**

L'omessa adozione di iniziative recuperatorie può esser qualificata come grave irregolarità nella gestione, generando pericolo di pregiudizio per la situazione patrimoniale della società, e ciò tanto più che in ragione del fatto che la riscossione del canone può qualificarsi, nella specie, non quale mera attività accessoria, ma elemento centrale della gestione demandata al socio amministratore.

Tale contegno omissivo e ingiustificatamente "tollerante" è altresì sintomatico del conflitto di interessi, pure richiamato a sostegno della deliberazione di esclusione del socio, in quanto dimostra il prioritario perseguimento da parte del **Pt_1** degli interessi delle società conduttrici, a svantaggio della società amministrata. Il compimento di atti gestori non conformi agli interessi della società si traduce in una distrazione dei beni sociali rispetto allo loro scopo di realizzazione dell'oggetto sociale, e mina agli obiettivi di piena integrità patrimoniale dell'ente, ad appare idoneo non solo a giustificare la revoca dall'incarico di amministratore della società ma anche l'esclusione quale socio della stessa.

La delibera di esclusione appare anche meritevole di conferma avuto riguardo all'addebito relativo alla avvenuta autoliquidazione dei compensi come amministratore senza il preventivo assenso dei soci.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli amministratori delle società a responsabilità hanno diritto a ricevere un compenso per l'attività svolta, a prescindere che questo sia stato o meno previsto dallo statuto, posto che l'incarico in questione risulta riconducibile alla tipologia contrattuale del mandato (cfr. Cass. 24139/18). Al contrario, nella società di persone, alla costituzione della società con il conferimento delle quote, il socio acquisisce sia il diritto a godere degli utili prodotti, ma anche il diritto e l'obbligo di prestare attività lavorativa per il conseguimento dello scopo societario. Conseguentemente, in questi casi, si presume che per il lavoro prestato non sia necessaria l'erogazione di un compenso, che comunque può essere previsto e quantificato mediante accordo tra le parti in sede di assemblea dei soci con adozione di apposita delibera.

Ora, parte opponente non ha fornito la prova positiva della effettiva sussistenza di un accordo sul proprio compenso con gli altri soci della **CP_2** limitandosi ad allegare di averlo percepito per 22 anni (e quindi invocando una sorta di accordo tacito in tal seno). Ha, invece, documentato di aver percepito un somme pari ad €

6.493,00 nel 2016 e ad € 13.219,00 nel 2018, sostenendo che tale ultimo importo sarebbe stato comprensivo anche del compenso non riscosso nel 2017.

La riscossione di tali somme non è sorretta da apposita delibera avente ad oggetto la pattuizione di un compenso (con determinazione del suo preciso ammontare) e non può esser giustificata e sanata dalla intervenuta sottoscrizione del prospetto di bilancio da parte dei **CP_1** né tantomeno dalla mancata tempestiva opposizione degli altri soci. Inoltre, quanto allegato dal **Pt_1** in ordine alle somme da questi percepite nel 2018 non trova alcun riscontro documentale, non essendo nemmeno stata dimostrata la registrazione di debito della società verso il suo amministratore alla fine dell'esercizio dell'anno 2017.

Tale arbitraria (ed illecita) sottrazione di somme a titolo di compensi dalle casse della società, oltre a giustificare l'esercizio di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, ex art. 2393 c.c. (cfr. 12567/21), appare evidente espressione del non corretto esercizio delle attribuzioni di socio-amministratore da parte del **Pt_1** e, ancora una volta, manifestazione del perseguimento di interessi strettamente personali a scapito di quelli facenti capo alla società amministrata.

Ritiene il Tribunale che la fondatezza di siffatti superiori addebiti, posti alla base della delibera di esclusione, anche in considerazione della gravità e rilevanza degli stessi in termini di pericolo di pregiudizio per gli interessi sociali, fa sì che l'opposizione spiegata dall'odierno attore non possa esser accolta, a prescindere da ogni valutazione rispetto agli ulteriori motivi addotti a sostegno della scelta di esclusione del socio.

Per completezza va, comunque, evidenziato che pure all'esito dell'attività istruttoria è rimasta indimostrata, da parte degli odierni convenuti, l'avvenuta violazione dei doveri di informazione da parte del **Pt_1** così come parimenti privo di prova appare il generico addebito correlato all'"opacità nella distribuzione degli utili", tanto più che a fronte della effettiva distribuzione degli stessi ai soci.

Infine, non risulta nemmeno fondato l'addebito correlato all'asserita "*esposizione ai terzi di informazioni non veritiere o, comunque, non chiare in ordine al capitale sociale*" da parte del socio accomandatario, posto che, come è noto, nelle società di persone, è sufficiente che ciascun socio si obblighi al conferimento non essendo necessario che le prestazioni in cui si sostanzia l'apporto siano eseguite contestualmente alla stipulazione del contratto.

Nell'atto costitutivo della CP_2 è stato pattuito un capitale sociale di un miliardo di lire, con la previsione che lo stesso avrebbe dovuto conferito in denaro alle casse della società da parte dei soci "dietro richiesta di richiamo da parte dell'amministratore".

Non essendovi un termine espressamente indicato in contratto e non ricorrendo nemmeno gli estremi per procedere ad una riduzione del capitale sociale, alcun inadempimento appare imputabile al socio amministratore, con la precisazione che nelle s.a.s. il capitale nominale non vale affatto ad assicurare che il patrimonio sociale presenti effettivamente un valore (netto) almeno corrispondente al suo importo.

La delibera di esclusione del socio Pt_1 deve, però, per le motivazioni sopra espresse, esser confermata in quanto legittimamente resa dai soci accomandanti stanti i gravi inadempimenti agli obblighi su di questi gravanti causa di intralcio ed impedimento al raggiungimento degli scopi sociali.

3. Sulla liquidazione della quota del socio escluso ex art. 2289 c.c. (R.G. 856/2023)

Tanto premesso, deve procedersi all'esame delle domande proposte da [...] Pt_1 nel giudizio riunito, portante il n. 856/2023.

Nulla quaestio rispetto all'accertamento del diritto di Parte_1 a veder liquidata la propria quota all'esito della sua esclusione dalla società, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2289 c.c., avendo questi diritto a percepire una somma di denaro pari al valore della propria quota da calcolarsi sulla scorta della situazione patrimoniale della società al momento in cui è stata deliberata l'esclusione, , situazione patrimoniale che deve considerare le poste patrimoniali attive e quelle passive risultanti a bilancio.

Ciò su cui si controverte è, quindi, la stima della quota sociale già di titolarità del Pt_1 da quest'ultimo indicata in € 848.000,00 e dalla Parte_2 [...] nella minor somma € 385.892,00.

Stante tale discrasia si è reso necessario procedere ad una determinazione giudiziale del valore della quota mediante espletamento di CTU contabile (cfr. relazione dott. Persona_2 del 22.8.25 e relazione integrativa dell'11.11.25).

Le conclusioni rese dal CTU – con le rettifiche sotto meglio specificate – vanno in questa sede condivise, in quanto frutto di un'analisi tecnica puntuale, logicamente

svilupata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, oltre che fondata su uno studio analitico dei dati contabili e patrimoniali societari. Il consulente tecnico, con la relazione integrativa dell'11.11.25, ha inoltre efficacemente e puntualmente risposto alle osservazioni mosse dai ctp (si ricordi sul punto che secondo Cass. 33742/2022, *“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte (è evidentemente il caso de quo), esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive*).

Tanto premesso, in primo luogo, va rilevato che il ctu nominato ha utilizzato per la stima, a fronte di differenti criteri contabili di valutazione astrattamente utilizzabili, il metodo valutativo c.d. misto patrimoniale – reddituale che declina il valore economico dell'impresa nella somma di due separate componenti, ovvero quella del patrimonio netto rettificato, che tiene conto dei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi espressi al valore corrente di estinzione, e quella dell'avviamento, che tiene conto della differenza tra il reddito medio normale prospettico ed il reddito equo. Tale metodo risulta conforme ai criteri di determinazione della situazione contabile della società elaborati dalla scienza contabile e non risulta nemmeno oggetto di censure da parte dei ctp delle parti.

Quanto alla determinazione dei valori di stima degli immobili, si ritiene che CTU abbia provveduto alla relativa verifica in modo del tutto corretto e condivisibile facendo proprie le conclusioni del tecnico ausiliario, ing. Per_3 trasfuse nella relazione allegata alla perizia integrativa dell'11.11.2025, resa sulla scorta di metodo sintetico-comparativo, con la precisazione che le valutazioni eseguite dallo stesso possono reputarsi corrette ed utilizzabili anche con riferimento all'epoca dell'esclusione del socio stante la non significativa distanza temporale rispetto alla stima eseguita e sulla (pacifica) sostanziale corrispondenza della situazione strutturale degli immobili. Corretta, dunque, appare la determinazione del valore

del compendio immobiliare della società in € 1.137.000,00 (valore, peraltro, quasi coincidente con quello indicato dal perito di parte attrice).

L'attore ha, poi, mosso contestazioni alla perizia del CTU anche avuto riguardo al credito di € 150.000,00, iscritto nella situazione patrimoniale al 01.07.2022, e però svalutato dal perito nella ultima relazione considerato *“il difficile, se non impossibile recupero della caparra confirmatoria”*.

Ora, dovendosi evidenziare la generica motivazione addotta dal tecnico a sostegno di tale scelta, la stessa deve ritenersi non condivisibile posto che le parti hanno omesso qualsivoglia allegazione in ordine a tale vicenda contrattuale e ai suoi sviluppi, tale per cui alcuna prognosi “negativa” di perdita definitiva di tale somma (correlata ad un inadempimento della parte promissaria acquirente) può in questa sede esser operata.

Risulta, infatti, dalla lettura delle rispettive ctp e dai contratti preliminari allegati dai convenuti, che ciascuno dei tre soci della *Parte_4* ovvero *CP_1* [...] Barbera Matteo e *Parte_1* alla data del 30.9.2016, ha promesso di vendere alla *CP_2* il 10% ciascuno del capitale sociale della suddetta *Parte_4* prevedendo per la stipula del contratto definitivo un termine di 18 mesi, non essenziale e prorogabile liberamente dalle parti. A tali contratti preliminari è seguito il pagamento da parte della *CP_2* di € 50.000,00 in favore di ciascuno dei promittenti alienanti a titolo di caparra confirmatoria, da imputarsi in conto prezzo prima del rogito.

Come è noto, norma di riferimento è l'art. 1385 c.c. ove si stabilisce che: in caso di adempimento del contratto, ove al momento della sua conclusione sia stata erogata una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili a titolo di caparra, la parte che l'ha ricevuta deve restituirla oppure imputarla a riduzione della prestazione dovuta; in caso di inadempimento della parte che ha erogato la caparra, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra stessa a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento; in caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra a titolo di risarcimento del danno derivante dall'inadempimento; restano ferme le norme generali per il risarcimento del danno e gli ordinari mezzi di tutela previsti dal codice civile, nel caso in cui la parte non inadempiente preferisca domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto.

Sotto il profilo contabile, nel caso in cui la società versi una caparra questa rappresenterà un credito nel circolante, come effettivamente contabilizzato in seno alla situazione patrimoniale all'1.7.22.

Orbene, in seno all'odierno giudizio, alcuna allegazione specifica è stata effettuata dalle parti rispetto alle sorti dei citati contratti preliminari del 2016. Gli odierni convenuti, con la propria perizia di parte, si sono limitati ad affermare la necessità di una integrale svalutazione di tale posta attiva posta la intervenuta scadenza del termine di 18 mesi pattuiti nei preliminari senza che sia seguita la cessione definitiva delle quote.

Tuttavia, dalla mancata stipula dei contratti definitivi non può farsi discendere in maniera automatica la definitiva perdita di tale somma da parte della società, potendo astrattamente ancora adempiersi agli obblighi assunti in seno ai contratti preliminari (ed in tal caso tale somma verrà considerata quale acconto sul prezzo, stante la espressa pattuizione in tal senso) o pervenire ad una risoluzione consensuale con previsione della restituzione della somma versata o ancora accertarsi l'inadempimento dei promittenti alienanti (ed in questo caso verrebbe integralmente recuperata la somma precedentemente versata) o della promissaria acquirente.

Il fatto che nulla sia stato specificamente dedotto dalle parti circa le sorti dei contratti preliminari in questione impone di mantener ferma la somma come indicata nello stato patrimoniale, senza svalutazione alcuna, come peraltro già effettuato dal consulente nella prima relazione peritale depositata nell'agosto 2025, mancando qualsivoglia dato per affermare che tale posta non possa più esser recuperata dalla società.

Le conclusioni rese dal CTU, che per il resto vanno confermate, conducono, quindi, ad una valutazione complessiva dell'azienda al momento della esclusione del socio pari ad € 1.323.893,00.

Tale somma è ricavata sostituendo il dato relativo alle "attività rettificate" stimate: in luogo dell'importo di € 1.446.184 (indicato dal CTU erroneamente scomputando l'importo di € 150.000,00), va considerato quello di € 1.596.184. Il valore K' – dato dalla differenza tra attività rettificate e passività rettificate – è quindi pari, non già ad € 1.259.409, ma ad € 1.409.410,00. Eseguendo l'operazione matematica dettagliatamente specificata dal ctu per l'esecuzione della stima con il metodo

misto patrimoniale-reddituale ($W = K' + (R - Ke * K') * a^{-n}(n, Ke) = K' + (R - Ke * K') * [1 - 1/(1 + Ke)^n]/Ke$), con sostituzione del valore di K' (pari a € 1.409.410,00) si perviene ad un valore complessivo dell'azienda pari ad € 1.323.893,00. Il valore così determinato va rielaborato tenendo conto, come già eseguito dal CTU, del surplus asset di 59.200,00 e della quota utili di € 24.884,64, con valutazione finale dell'azienda in complessivi € 1.407.978,00.

La quota di competenza del socio **Parte_1** (pari al 50%) è, dunque, ammontante ad € 703.989,00, somma che va decurtata per l'importo di € 85.468,20 (pari al credito vantato dalla società nei confronti dell'ex socio **Pt_1**).

In definitiva, la società convenuta dovrà corrispondere a **Parte_1** la somma di € 618.520,80 pari al valore della sua quota al momento dell'adozione della delibera di esclusione.

Trattandosi di debito di valore, spettano altresì a parte attrice la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dalla scadenza del semestre previsto dal co. 3 dell'art. 2289 c.c., e quindi a partire dal 10.11.2022. Ed infatti, come è noto, trascorso inutilmente il termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto il pagamento diviene esigibile e la società deve ritenersi in mora, trattandosi di obbligazione da eseguirsi al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3 c.c. (cfr. Cass. 8465/2015: "*L'art. 2289 comma 4 c.c. prevede che salvo quanto è disposto dall'art. 2270 il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto. Atteso quanto sopra e considerato che la obbligazione di liquidare la quota al socio uscente ha, sin dall'origine, a oggetto una somma di danaro, ne deriva che la data di scadenza dell'obbligazione pecuniaria deve ritenersi fissata per legge e che quindi non necessita di messa in mora, ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c.*").

4. Spese di lite

In ordine al procedimento riunito RG 856/23, considerato l'esito della lite e la somma riconosciuta in favore dell'attore (inferiore rispetto a quella indicata nella domanda ma anche superiore rispetto a quella riconosciuta dalla parte convenuta) va disposta la integrale compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

Per quanto attiene, invece, al procedimento principale n. 1310/22 Rg e ai procedimenti cautelari connessi, atteso il rigetto dell'opposizione e la soccombenza di parte attrice, questa va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte convenuta, da liquidarsi, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/22.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dai convenuti, questa va rigettata non ritenendosi sussistenti gli estremi richiesti dalla norma per l'accoglimento, non avendo parte attrice agito in giudizio con mala fede o colpa grave, pure considerato il dato che taluni degli addebiti mossi in seno alla delibera di esclusione sono risultati infondati.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* nel giudizio portante il n. 1310/2022 RG, e per l'effetto conferma la delibera di esclusione di *Parte_1* per Notar *Persona_1* del 10/05/2022 rep. 3699, racc. 2638 dalla [...] *Parte_2* *Parte_2* ;
- condanna *Controparte_2* e *Par* *Controparte_1* in solido tra loro, al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 618.520,80 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata tempo per tempo dal 10.11.22 sino al soddisfo;
- condanna *Parte_1* al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite del procedimento n. 1310/22 RG e dei procedimenti cautelari n. 1310-1/22 RG e 2313/22 RG che si liquidano in complessivi € 12.830,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.

Trapani, 12.5.2026

Il Giudice

Federica Emanuela Lipari